

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINARO MARCO

Nella seduta del 20/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

Il ricorrente, in relazione ad un conto deposito titoli intrattenuto con l'intermediario, lamenta di aver dovuto pagare delle commissioni sul trasferimento dei titoli non dovute in quanto tale trasferimento preludeva alla chiusura del conto deposito che, ai sensi del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani), convertito nella legge n.248 del 4/8/2006, dovrebbe avvenire senza spese.

L'intermediario resiste al ricorso e precisa quanto segue.

In data 8/5/2013 la banca riceveva da altro intermediario per conto del ricorrente, a mezzo della procedura elettronica interbancaria denominata "Trasferibilità dei titoli presenti nei dossier della clientela retail" (TDT), messaggio elettronico di richiesta di trasferimento dei titoli intestati all'odierno ricorrente.

Tale procedura interbancaria può essere utilizzata unicamente per disporre, per conto di un cliente, il trasferimento titoli di questi da un istituto ad un altro; eventuali ulteriori richieste (quali, ad esempio, la chiusura del dossier da cui i titoli sono trasferiti) esulano quindi dalla richiesta di utilizzo di tale servizio e devono essere effettuate separatamente;

La banca resistente eseguiva quindi l'ordine di trasferimento dei titoli il 24/5/2013 applicando le spese nella misura contrattualmente prevista. Conseguentemente, venivano registrati sul conto del ricorrente n. 34 addebiti di € 52,50 ciascuno, per complessivi € 1.785,00;

Le spese addebitate per il trasferimento dei titoli sono conformi a quelle accettate dal cliente all'atto della sottoscrizione della documentazione contrattuale in data 22/11/2007, tuttavia l'art. 10 della legge n. 248 del 4/8/2006 prevede che nei contratti di durata il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

La successiva nota di chiarimenti sul punto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007 precisa che il divieto di applicare spese di chiusura riguarda sia le spese espressamente qualificate in contratto come costi di chiusura, sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto (es. trasferimento dei titoli presso altro intermediario).

Tale divieto, pertanto, presuppone necessariamente che vi sia una contestuale richiesta di estinzione del rapporto da parte del cliente; soltanto in tale ipotesi l'intermediario che nel dare esecuzione, ad esempio, alla chiusura del dossier titoli, debba trasferire i titoli in esso contenuti ad altro istituto, non può addebitare spese di trasferimento titoli (tranne il caso in cui il trasferimento richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate dal contratto e nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente).

Nel caso in esame, la banca ha unicamente ricevuto la richiesta di trasferire i titoli del ricorrente ad altro istituto, e non anche una contestuale richiesta di chiudere il dossier titoli in cui gli stessi erano contenuti. Pertanto, mancando il necessario presupposto affinché la fattispecie potesse ricadere nell'ambito di applicazione della normativa invocata dal ricorrente, la banca ha legittimamente applicato le spese di trasferimento titoli, nella misura prevista.

A conferma di quanto esposto, la banca rileva che la richiesta di chiusura del dossier titoli è stata resa alla filiale domiciliataria del rapporto soltanto in data 5/6/2013 e, quindi, successivamente sia alla richiesta di trasferimento titoli sia all'esecuzione del trasferimento stesso, concluso il 24/5/2013.

Nel replicare alle controdeduzioni dell'intermediario il ricorrente ha avuto modo di precisare che lo stesso aveva provveduto ad informare il direttore della filiale presso il quale era in essere il rapporto di deposito titoli "della propria volontà di estinguere il rapporto bancario, come ha provveduto poi all'estinzione del dossier titoli in data 05-06-2013 non appena avuto conoscenza e conferma dell'avvenuto trasferimento titoli" presso altra banca.

Per cui il ricorrente insiste nella domanda formulata.

Diritto

La questione che si pone nel caso in esame è se il trasferimento dei titoli sia collegato o meno alla chiusura del relativo deposito.

L'intermediario rileva che, poiché non c'è stata contestualità tra trasferimento dei titoli e richiesta di estinzione, non ricorre l'ipotesi della gratuità del trasferimento dei titoli consentita in occasione dell'estinzione del rapporto. Circostanza, nel caso di specie, non realizzatasi. Dovrà pertanto a detta della banca applicarsi la normativa contrattuale.

Al riguardo il ricorrente precisa anche di aver preavvisato il titolare della filiale che il trasferimento era determinato dalla decisione di procedere alla chiusura del conto deposito

(e tale deduzione difensiva è rimasta incontestata).

La norma invocata dal ricorrente di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. n. 223/2006, come modificata in sede di conversione dalla legge n. 246/2006, prevede che, nei contratti di durata, il cliente ha - "in ogni caso" - sempre facoltà di recedere senza penalità e spese di chiusura. Nell'intento di risolvere talune dispute interpretative sorte sui limiti di applicabilità della norma, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2007 ha precisato che il divieto di applicare spese di chiusura riguarda anche "quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto (es. trasferimento dei titoli presso altro intermediario).

Orbene, nel caso in esame, emerge con palmare evidenza lo stretto nesso funzionale tra il trasferimento di tutti i titoli, operazione che precede e prelude necessariamente in quanto preannunciata, e la chiusura del relativo deposito (oltre che di tutti i rapporti intrattenuti con la banca resistente).

L'inscindibile nesso funzionale che traspare dalla sequenza temporale delle singole operazioni nell'ambito di una più complessa ed unitaria "chiusura del contratto", costituisce conferma di come il ricorrente, dopo aver preavvisato la resistente, abbia dapprima trasferito i titoli ed una volta ricevuta conferma dello stesso, abbia proceduto con la formale disposizione di chiusura del relativo deposito. Peraltro il direttore, che pur era stato informato dal cliente dell'adozione di tale procedimento, ben avrebbe dovuto informare il cliente in base gli obblighi di protezione sullo stesso gravanti se avesse ritenuto che tale sequenza non costituiva l'iter corretto o quello preferibile in sede di chiusura (che necessita ovviamente del trasferimento dei titoli in altro deposito).

Pertanto appare fondata la domanda restitutoria formulata nel ricorso conseguendo quindi la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca resistente in violazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la banca a corrispondere al ricorrente l'importo di € 1.785,00 (millesettecentoottantacinque/0) con gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE